REGOLAMENTO (CE) N. 1403/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 703/97 che istituisce, per un periodo di prova dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, un sistema di riscossione cumulativa per la determinazione di alcuni dazi all'importazione nel settore del riso e che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 4 e l'articolo 21,

considerando che il regolamento (CE) n. 703/97 della Commissione, del 18 aprile 1997 [2], ha istituito, per un periodo di prova dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, un sistema di riscossione cumulativa (SRC) per la determinazione di alcuni dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che occorre rafforzare il dispositivo del regolamento (CE) n. 703/97 per quanto concerne la sorveglianza delle piccole importazioni non soggette all'obbligo di presentazione di un titolo d'importazione;

considerando che la presentazione, entro i termini prescritti, delle dichiarazioni mensili e SRC riveste un'importanza enorme per il buon funzionamento del SRC; che occorre pertanto equiparare la mancata presentazione e la presentazione tardiva delle dichiarazioni da parte di un importatore SRC alla presentazione di dichiarazioni incomplete;

considerando che occorre evitare che un importatore SRC possa trarre vantaggio dal fatto che un controllo sul posto non ha potuto aver luogo per motivi a lui imputabili; che a tal fine occorre prevedere, qualora un importatore SRC sia responsabile della mancata effettuazione di un controllo fisico, che tale importatore, oltre a perdere il diritto all'adeguamento dei dazi all'importazione, sia tenuto a pagare un importo di 50 ECU/t per le partite importate durante le metà del periodo di prova per le quali ha perso il diritto all'adeguamento dei dazi all'importazione;

considerando che occorre precisare il momento in cui l'autorità SRC deve imporre il pagamento degli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 703/97;

considerando che è opportuno conoscere l'origine del riso importato e che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 703/97;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 703/97 è modificato nel seguente modo:

1) All'articolo 2, il paragrafo 3 è completato dal seguente comma:

«Se l'importazione di una partita non è soggetta alla presentazione di un titolo conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'autorità doganale che ha accettato la dichiarazione di immissione in libera pratica trasmette una copia di tale dichiarazione all'autorità SRC presso la quale l'importatore è registrato.»

2) All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. Su richiesta dell'autorità SRC competente per l'importatore interessato, l'autorità doganale competente provvede ad analizzare i campioni prelevati, conformemente alle norme ISO 7301 e, per quanto concerne rispettivamente l'umidità e il rendimento alla lavorazione, alle disposizioni ISO 712 e ISO 6646 e trasmette i risultati all'autorità SRC richiedente.»

3) All'articolo 9, il paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«1. Qualora, per uno o più partite, il prezzo all'importazione dichiarato dall'importatore SRC interessato non possa essere verificato a causa della presentazione tardiva o della mancata presentazione di una dichiarazione mensile e/o di una dichiarazione SRC o in quanto non sono stati forniti, nelle dichiarazioni mensili o nelle dichiarazioni SRC, informazioni, documenti o altre prove previsti dal presente regolamento, il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per tali partite nell'ambito dell'SRC è quello determinato conformemente al regolamento (CE) n. 1503/96 e applicabile il giorno in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica.»

4) All'articolo 9, il paragrafo 2 è completato dal seguente comma:

«Salvo in casi di forza maggiore, viene inoltre imposto all'importatore SRC il pagamento di un importo di 50 ECU/t per le partite importate durante le metà del periodo di prova per le quali ha perso il diritto all'adeguamento dei dazi all'importazione.»

[1] GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
[2] GU n. L 104 del 22. 4. 1997, pag. 12.

5) All'articolo 10, il paragrafo 1 è completato dal seguente comma:

«Nel determinare gli elementi di cui alla lettera a) essa impone inoltre agli importatori SRC interessati il pagamento degli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, secondo comma.»

6) L'allegato del regolamento (CE) n. 703/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Regolamento (CE) n. 703/97, articolo 10, paragrafo 5

Autorità SRC di (nome dello Stato membro)

Data

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
Nome e indirizzo dell'importatore SRC (articolo 2, paragrafo 2)	Luogo e data dell'immissione in libera pratica	Prodotto importato Codice NC	Paese d'origine	Quantità in tonnellate	Prezzo all'importazione dichiarato in ecu/t	Dazio in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica ecu/t	Dazio calcolato in base al prezzo all'importazione in ecu/t	Differenza f) – g) ecu/t	Motivazione della differenza
							Saldo:		

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
Nome e indirizzo dell'importatore non SRC	Luogo e data dell'immissione in libera pratica	Prodotto importato Codice NC	Paese d'origine	Quantità in tonnellate	Prezzo all'importazione dichiarato in ecu/t	Dazio in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica ecu/t	Osservazioni (riso aromatico, ecc.)